



**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)**

COPIA

**Area: AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE**

Determinazione n. 771 del 17.12.2020

Numero settoriale: 439
Tipo determina: ALTRO

Oggetto: 'FONDO PER LE POLITICHE DL SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE - COSTITUZIONE ANNO 2020'

Codice CIG: - *CUP:* - *CPV:*

Il Responsabile di Area

VISTO

- il provvedimento del Sindaco n. 4 del 20.05.2019 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montecatini Val di Cecina;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 23/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la Deliberazione di C.C. n. 60 del 23/12/2019, che ha approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2020/2022;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 dell'8.01.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG/PDO 2020-2022, unitamente al Piano della Performance e con la quale è stato assegnato ai responsabili dei servizi il budget definitivo di spesa per l'anno 2020;
- il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21.5.2018;

PREMESSO che

- il D.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo Risorse decentrate quale base per l'erogazione delle retribuzioni accessorie ai dipendenti;
- le modalità di determinazione e di utilizzo delle risorse per il fondo in oggetto sono attualmente regolate dagli articoli 67 e 68 del Ccnl. del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, e risultano suddivise in:
 - a) risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
 - b) risorse variabili che ricomprendono importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;
- il Comune di Montecatini Val di Cecina è privo di qualifiche dirigenziali e che, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;

RICORDATO

- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza

dell'Ente sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione alle OO.SS prima dell'avvio della contrattazione;

- che la determinazione delle risorse è posta direttamente in capo all'Ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale trattandosi di competenza in ordine gestionale;

RICHIAMATI:

- l'art. 40 del Dlgs. n. 165/2001 e smi., ai sensi del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-*quinquies*) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali."*;

DATO ATTO che presso l'Ente sono attivi i sistemi di valutazione, sia delle posizioni organizzative in relazione al raggiungimento degli obiettivi e di valutazione delle prestazioni di tutto il personale dipendente, sia sulla qualità delle prestazioni ai sensi del Dlgs. n. 150/2009, come modificato dal Dlgs. n. 74/2017,

PRESO ATTO del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici"*, precisando successivamente che *"alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*;

CONSIDERATO che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate è da considerarsi definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001;

RICHIAMATO

- l'art. 1 commi da 557 a 557-*quater* della Legge n. 296/2006 in materia di contenimento della spesa di personale;
- l'art. 23 comma 2 del Dlgs. n. 75/2017 il quale prevede che *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui"*

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- che il fondo dell'anno 2016, come da determinazione n. 400 del 30 giugno 2016, era pari a complessivi € 62.835,00 e che il tetto di spesa non superabile, al netto delle voci escluse (pari a € 5.422,00), è di € 57.413,00;
- che l'Ente nell'anno 2015 non ha apportato al fondo alcuna decurtazione di carattere permanente, agli effetti dell'art. 9, comma 2-bis del Dl. n. 78/2010

RICHIAMATO

- l'art. 33 comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, secondo cui *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. 75/2017, è adeguato in aumento o diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo contrattazione integrativa e del fondo per remunerare incarichi di posizione organizzativa, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*
- il Dm. 17.3.2020, art. 1, comma 2, che fa decorrere dal 20.4.2020, l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019. Al riguardo, nelle premesse è specificato che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- la circolare UGM_FP 1374 del 13 maggio 2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri, pubblicata nella G.U. n. 226 del 11.9.2020, ove sono espressamente richiamate le premesse del DM 17.3.2020, per la parte che fa salvo il limite iniziale del trattamento economico accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018, specificando che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del Dl. n. 34/2019;
- altresì, il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota prot. n. 179877 del 01/09/2020-U intervenuto su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il quale ha chiarito che ai fini dell'adeguamento del limite il metodo suggerito si basa sull'“effettiva presenza in servizio”, attraverso l'utilizzo dei cedolini emessi (ovvero che si prevede di emettere) nell'anno 2020, evidentemente al netto di quelli eventualmente destinati alla tredicesima mensilità, come unità di misura convenzionale.

VISTO che il 2020 è il primo anno in cui occorre verificare la necessità o meno di adeguare il limite del trattamento economico accessorio del personale fissato al valore determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ma solo in caso di maggior numero di dipendenti presenti rispetto al 31.12.2018, come indicato dall'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019;

CONSIDERATO che l'eventuale aumento del fondo risorse decentrate e delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, deve essere valutato prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;

TENUTO CONTO che secondo le indicazioni operative della Ragioneria Generale dello Stato, per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento economico accessorio in base alle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, occorre:

1. determinare il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 quantificato mediante il seguente rapporto: - ((fondo trattamento accessorio 2018 al netto delle voci escluse dal limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) + (stanziamento risorse PP.OO. soggette a vincolo)) / (n. unità personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 (rapportare il personale part-time)) = valore medio pro-capite 2018;
2. laddove nell'anno 2020 e negli anni a seguire (ogni anno occorrerà rivedere il conteggio) i dipendenti a tempo indeterminato in servizio, da calcolare in base al n. cedolini emessi (periodo effettivo di lavoro) e rapportando il personale part-time, siano uguali o inferiori, non si procede ad alcun adeguamento dello stanziamento; se, invece, i dipendenti in servizio nel 2020 siano superiori, si procede all'adeguamento del limite massimo dello stanziamento

VERIFICATO che il valore medio pro-capite dell'anno 2018, determinato dal rapporto tra le risorse destinate al trattamento accessorio del personale e delle P.O. nell'anno 2018, rilevanti ai fini del limite ex art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, (pari a € 65.538,00) e il n. dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 (pari a n. 17), risulta essere pari a € 3.855,18;

TENUTO CONTO che il numero di dipendenti in servizio nell'anno 2020 (pari a n. 19,55) si prevede che sia superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 (n. 17), pertanto, in attuazione dell'art. 33 comma 2 D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018 per un importo pari a €. 9.830,70; (vedi allegati A e B).

ATTESO che tra risorse accessorie del personale non rilevano ai fini dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 sopra richiamato:

- gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs. n. 50/2016, come da Deliberazione n. 6/2018, della Sezione Autonomie della Corte dei conti;
- le economie derivanti dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati dagli Enti in base all'art. 16 del Dl n. 98/2011;
- i compensi Istat rimborsati agli enti per le attività di censimento, secondo il principio che si evince dalla circolare n. 16/2012 della Ragioneria generale dello Stato, che li aveva esclusi dai tetti dell'allora articolo 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/2010;
- le risorse conto terzi individuale e collettivo ottenute con l'applicazione dell'articolo 43, comma 3, della Legge n. 449/1997
- le risorse ex articolo 15, comma 1, lettera d), Ccn. 1.4.1999, come si evince a pag. 167 della circolare n. 19/2017 del MEF-RGS;
- le risorse che derivano dalla mancata, integrale utilizzazione della parte stabile del fondo, che sono trasferite nel fondo dell'anno successivo (parere ARAN 1830/2016). Tali risorse sono escluse dai limiti di contenimento del fondo come indicato dalla circolare Rgs n. 16/2012, in quanto non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di somme già certificate;
- i differenziali previsti dall'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21.5.2018, tra gli incrementi a regime che l'art. 64 riconosce alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. La dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.5.2018 li sottrae ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica;
- l'aumento delle risorse decentrate stabili a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere per l'anno 2019, previsto dall'art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21.5.2018, come indicato dalla dichiarazione congiunta n. 5 al contratto stesso e come confermato dalla sezione autonomie della corte dei conti, delibera n. 19/2018, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;
- i risparmi dei fondi per lo straordinario dell'anno precedente ex art. 67, comma 3 lett. e): con

parere Rgs protocollo n. 169507/2019, viene chiarito che i risparmi dei fondi per lo straordinario dell'anno precedente, possono alimentare il "fondo per il salario accessorio" dell'anno corrente in quanto queste risorse sono da considerare come un trasferimento temporale di somme legittimamente a disposizione degli Enti;

- gli incentivi legati ai maggiori introiti dell'imposta municipale propria e dalle TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018;
- le risorse ex art. 11 bis, comma 2, Dlgs. n. 135/2018 destinate al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del Ccnl. Funzioni Locali 21.5.2018. Ciò limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto Ccnl. e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli Enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo Ccnl., attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;

RICHIAMATO, con riferimento al citato articolo 23, l'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/2019 ha disposto che: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.;"

CONSIDERATO che con Determinazione n. 728 del 02/12/2020 ai fini della determinazione della parte stabile del fondo 2020:

- l'art. 67 comma 1 del Ccnl. 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo consolidato che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 53.010,00;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 1.664,00. Tali somme non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, così come confermato dalla Delibera della Corte dei conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018 e infine dal Legislatore con l'art. 11 del Dl. n. 135/2018 sopra citato;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 915,00. Tali somme non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, così come confermato dalla Delibera della Corte dei conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018 e infine dal Legislatore con l'art. 11 del Dl. n. 135/2018 sopra citato;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21 maggio 2018 è previsto che le risorse stabili vengano integrate dall'inserimento dell'importo relativo alla retribuzione individuale di

anzianità (RIA) e agli assegni ad personam del personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

RILEVATO che

- per l'anno 2020 l'importo della RIA ex art. 67, comma 2, lett. c) del Ccnl 21 maggio 2018, a fronte della cessazione di n. 1 unità di personale Cat. B avvenuta nell'anno 2019, è incrementato per un importo pari a €. 633.49, che si aggiunge all'importo precedentemente consolidato relativo alla cessazione avvenute negli anni precedenti per un importo complessivo di tale voce pari a €. 1.728,49;

VISTO l'art. 67, comma 2 lettera h) del Ccnl 21 maggio 2018 che prevede l'inserimento, a titolo di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale come indicato da RGS nella circolare sopracitata per alimentare il fondo ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019.

CONSIDERATO che in analogia al calcolo per l'adeguamento del limite del salario accessorio considerando il solo fondo dipendenti 2018, al netto delle voci non rilevanti al fine del rispetto del limite, pari a € 53.010,00 si ottiene un valore pro capite di € 3.118,23

DATO ATTO che il numero previsionale di personale in servizio al 31.12.2020 è superiore di 2,55 unità rispetto al numero di personale in servizio al 31.12.2018.

RITENUTO, pertanto di incrementare la parte stabile del fondo 2020, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera h) del Ccnl 21.05.2018, per la quota di € 7.951,41, salvo eventuali adeguamenti che verranno adottati in caso di ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione della suddetta disposizione normativa

VISTA la Deliberazione n.112 del 2/12/2020 con cui la giunta comunale ha autorizzato il Responsabile dell'Area Finanziaria ad incrementare il fondo per le risorse decentrate 2020, attraverso, in particolare:

- art. 67, comma 3, lett. c) Ccnl. 21.5.2018,
 - le risorse previste dall'art.1, comma 1091, della Legge n.145/2018 quale quota di maggior gettito IMU e TARI da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente dell'Ufficio Tributi per un importo di Euro 5.000,00, dando atto che i valori effettivi saranno quantificati ed impegnati con successivi atti a consuntivo;
 - le risorse destinate a remunerare le attività di cui all'art.113 del Dlgs. n. 50/2016 per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", per un importo di Euro 10.000,00 che saranno però quantificate ed impegnate con successivi atti;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) del Ccnl. 21.05.2018 per gli importi una tantum corrispondenti alle frazioni di RIA determinati in misura pari alle mensilità residue a fronte della cessazione di n. 1 unità di personale cat. B a decorrere dal 1° settembre 2019 e ammontanti ad Euro 191,19;
- le risorse ex art. 67 comma 3 lettera e) del Ccnl. 21.5.2018 derivanti dai risparmi accertati a consuntivo dell'anno 2019 derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del Ccnl. 1° aprile 1999, come previsto dall', per l'importo che confluisce quindi nel fondo 2020 pari a Euro 1.582,33;
- le risorse ex art. 67, comma 4 del Ccnl. 21.5.2018, riscontrata la sussistenza in bilancio della capacità di spesa, relative all'integrazione del fondo risorse decentrate 2020, della somma euro 4.403,00, corrispondente al 1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, ferma restando la verifica demandata alla contrattazione integrativa;

RILEVATO che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020, è quantificabile, in conformità dell'articolo 67 del CCNL 21.05.2018, in complessivi **€. 86.445,42**, di cui **€. 19.161,33** per le quote che non sono soggette a limite ex art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (art. 67 comma 2 lett. a) e lett. b) del Ccnl 21.5.2018, con un importo delle risorse soggette a limite corrispondente ad **€. 67.284,09** come da tabella allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (All. C);

RICHIAMATO l'art. 11-bis, comma 2 del Dl. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/2019, secondo cui *"Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto"*

collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

VISTA la Deliberazione G.C. n. 66 del 15 maggio 2019, con la quale è stato disposto l'incremento delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione dei titolari di Posizione organizzativa a valere sui risparmi derivanti dalle capacità assunzionali, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 11-bis comma 2 del Dl. n. 135/2018, per un importo pari a € 3.316,19, che risulta escluso dal rispetto del limite al salario accessorio ex art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017

RICORDATO che ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018 *“La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.”.*

RAVVISATA la necessità di verificare il rispetto dell'art. 23 comma 2 del Dlgs. n. 75/2017 sopra richiamato avuto riguardo come limite al complesso delle risorse decentrate dell'anno 2016 al netto delle voci escluse dal limite ed in particolare, in analogia con il limite dell'articolo 9 comma 2-bis del Dl. n. 78/2010;

DATO ATTO che relativamente al Fondo per il Lavoro Straordinario anno 2020, viene quantificato in €. 7.016,00 come negli esercizi precedenti, in quanto trattasi di importo “cristallizzato” con riferimento all'anno 2000 in virtù delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano tale istituto.

VISTO l'allegato 1 della circolare MEF – RGS prot. 91043 del 15.6.2020, per la parte relativa al monitoraggio della contrattazione integrativa, ove viene chiarito che il limite ex art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, riguarda tutto il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale;

RILEVATA, quindi, la necessità di includere nel limite in parola, anche la spesa accessoria del segretario comunale (maggiorazione retribuzione di posizione) e del personale ex art. 110 del Tuel (indennità aggiuntiva ex art. 110, comma 3, del Tuel);

VERIFICATO che la quantificazione del fondo risorse decentrate ex art. 67 comma 1 e 2 Ccnl 21.05.2018 e di quelle, a carico del bilancio, destinate agli incarichi di Posizione organizzativa di cui all'art. 15 comma 5 del medesimo Ccnl., avviene nel rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, come evidenziato nel prospetto allegato (Allegato C);

CONSIDERATO che l'Ente ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2017, 2018 e 2019;

TENUTO CONTO che l'Ente negli anni 2017, 2018 e 2019 ha rispettato il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale, in particolare il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nell'anno in corso 2020 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

ATTESO che nel bilancio di previsione per l'anno 2020 sono stanziati le risorse per la contrattazione decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori sarà effettuato dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del CCNL 21.5.2018;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del Ccnl. 21.05.2018;

VISTI:

- il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;
- il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
- il Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile dell'Area Finanziaria in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 20.05.2019.

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione 2020, esecutivo;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) DI COSTITUIRE il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020, quantificandolo, in virtù di quanto espresso in narrativa ed in conformità dell'articolo 67 del CCNL 21.05.2018, **€. 86.445,42**, di cui **€. 19.161,33** per le quote che non sono soggette a limite ex art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (art. 67 comma 2 lett. a) e lett. b) del Ccnl 21.5.2018, con un importo delle risorse soggette a limite corrispondente ad **€. 67.584,09** come da tabella allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (All. C);
- 3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019, il raffronto tra il valore medio dei dipendenti al 31.12.2018 e il valore medio dei dipendenti in servizio nell'anno 2020, consente di adeguare il limite ex art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017 in aumento per un importo pari a **€. 9.830,70**, per l'anno 2020 (Allegato A e B);
- 4) DI DARE ATTO che il fondo parte stabile, come costituito con il presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 ed il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017;
- 5) DI DARE ATTO che relativamente al Fondo per il Lavoro Straordinario anno 2020, viene quantificato in **€. 7.016,00** come negli esercizi precedenti, in quanto trattasi di importo “cristallizzato” con riferimento all'anno 2000 in virtù delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano tale istituto.

- 6) DI DARE ATTO che la copertura del fondo per l'anno 2020 è assicurata negli appositi capitoli del trattamento accessorio del personale del bilancio corrente .
- 7) DI PRECISARE che responsabile di procedimento è la Responsabile dell'Area Amministrativa Rag. Beatrice Rossi;
- 8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS.;

Allegato A

DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2018

DIPENDENTE	INQUADRAMENTO	part-time %	unità
A.M	D3 - D4	100	1
B.D	D1 - D2	100	1
B.F	D1	100	1
C.A	B3	100	1
D.A	B3 - B6	100	1
D.R	B3	100	1
DT.P	B3 - B7	100	1
DG.P	B3 - B7	100	1
F.V	C1 - C3	100	1
G.D.	B3 - B7	100	1
G.R	B3 - B6	100	1
G.C	C1 - C3	100	1
L.S.	C1 - C2	100	1
M.L.	B1 - B6	100	1
O.A	B1 - B7	100	1
P.F.	C1	100	1
R.B.	D1 - D2	100	1
			17

DIPENDENTI ANNO 2020

DIPENDENTI	INQUADRAMENTO	TIPO DI LAVORO	cedolini	unità
A.M.	D3 - D4	100%	12	1
B.D.	D1 - D2	100%	12	1
B.R.	D1	100%	12	1
C.A.	B3	100%	12	1
D.A.	B3 - B6	100%	12	1
D.R.	B3	100%	12	1
DT.P.	B1 - B7	100%	12	1
DG.P.	B3 - B7	100%	12	1
F.V.	C1 - C3	CESSAZIONE 31/05/2020	5	0,42
F.D.	B3	100%	12	1
G.M.	C1	PART-TIME 91,67%	8,5	0,71
G.R.	B3 - B6	100%	12	1
G.C.	C1- C3	100%	12	1
L.S.	C1 - C2	100%	12	1
MA.L.	B1 - B6	100%	12	1
MO.L.	C1	CESSAZIONE 1/12/2020	11	0,92
O.A.	B1 - B7	100%	12	1
P.F.	C1	100%	12	1
P.P.	D1	100%	12	1
R.B.	D1 - D2	100%	12	1
S.D.	B3	PART-TIME 50%	6	0,5
			234,5	19,55

Allegato B

APPLICAZIONE ART. 33 COMMA 2 DL. N. 34/2019	
fondo salario accessorio anno 2018	57.413,00 €
fondo posizioni organizzative anno 2018	8.125,00 €
ammontare salario accessorio anno 2018	65.538,00 €
personale in servizio al 31.12.2018	17,00
<i>valore unitario medio salario accessorio anno 2018</i>	<i>3.855,18 €</i>
fondo salario accessorio anno corrente	57.413,00 €
fondo posizioni organizzative anno corrente	8.125,00 €
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	65.538,00 €
personale in servizio anno corrente	19,55
<i>valore unitario medio salario accessorio anno corrente</i>	<i>3.352,33 €</i>
differenza valore unitario medio	502,85 €
eventuale disponibilità incremento fondo 2020 rispetto anno 2018	9.830,70 €
incremento realizzabile per l'anno corrente	9.830,70 €

**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020
CCNL 2016/2018**

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	53.010,00	importo già calcolato per il Fondo 2018
---	------------------	---

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	1.728,49
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	7.951,41
...	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	9.679,90

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.664,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	915,00
...	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	2.579,00

Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR NI, NUOVE CONV NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	191,19
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	4.403,00
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	4.594,19

Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	1.582,33
SPONSOR NI, NUOVE CONV NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATTA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2008	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	10.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - incentivi per recupero della TARI e dell'IMU (Art. 1 comma 1091 Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018)	5.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) -	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	16.582,33

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	86.445,42
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	67.284,09
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	19.161,33

Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	-
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUAGES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI...	
TOTALE DECURTAZIONI	-

TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	86.445,42
---	------------------

EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17	40,39	si compila automaticamente
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	86.405,03	

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016		ANNO 2020	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (nel 2016 compreso dei differenziali progressioni economiche)	62.835,00		86.445,42	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	-		-	
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI				
TOTALE LORDO		62.835,00		86.445,42
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	5.422,00		19.161,33	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)				
TOTALE VOCI ESCLUSE	- 5.422,00		- 19.161,33	
SALDO FONDO SOGGETTO A LIMITE	57.413,00		67.284,09	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	8.125,00		11.441,19	
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS COMMA 2 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)			- 3.316,19	
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	2.788,89		2.788,89	
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	-		-	
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)			-	
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	7.016,00		7.016,00	
LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	75.342,89		85.213,98	
ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33, COMMA 2, D.L. 34/2019 - SOLO PER I COMUNI E IN CASO DI APPLICAZIONE NORMA			9.830,70	

DISPONE, inoltre

- La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
 - a)- Ufficio Ragioneria
 - b)- Ufficio Segreteria;
 - Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
 - Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l'esecuzione degli adempimenti di cui D. Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
 - Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
- Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Rossi Beatrice

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: 'FONDO PER LE POLITICHE DL SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE - COSTITUZIONE ANNO 2020'

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla presente proposta di determinazione, il sotto indicato parere:

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Rossi Beatrice

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)

OGGETTO: 'FONDO PER LE POLITICHE DL SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE - COSTITUZIONE ANNO 2020'

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to(Rossi Rag. Beatrice)

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 183 - c. 7 - D.Lgs.267/2000)

OGGETTO: 'FONDO PER LE POLITICHE DL SVILUPPO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE - COSTITUZIONE ANNO 2020'

Il Responsabile dei procedimenti del Servizio Finanziario, preso atto che l'intervento previsto dalla presente determinazione è contabilmente imputato negli appositi capitoli del trattamento accessorio del personale del Bilancio 2020, esecutivo, ne dichiara la regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to(Rag. Beatrice Rossi)

* * * * *

P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione n. 771 del 17.12.2020 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal _____ -
n. _____.

L'ADDETTO ALL'ALBO
PRETORIO
F.to (L'incaricato)